



COMUNE DI VERRONE
PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINA IMPEGNO

NUMERO 154 DEL 11/09/2025

OGGETTO:

REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE IN VIA GIOVANNI PAOLO II.

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE (PFTE - ESECUTIVO), D.L., CONTABILITA', C.R.E.

APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5475509 DEL 30.06.2025

CIG: B7B0AE034D - CUP: H41B25000010006



Cofinanziato
dall'Unione europea



La Responsabile del Servizio

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 28.06.2023, immediatamente eseguibile, con la quale sono state individuate le Aree delle Elevate qualificazioni ed i criteri di nomina delle stesse;

Visto il Decreto sindacale n. 6 del 01.07.2025 di nomina dei Responsabili di servizio con incarico di elevata qualificazione, abilitati all'espletamento dei compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, ivi compresa la capacità di assumere gli atti di impegno di spesa nonché i provvedimenti di liquidazione per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27.12.2024 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del D.U.P. 2025/2027 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 27.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 27.12.2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2025/2027 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento dei contratti dell'Ente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.05.2001 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2023, esecutiva;

Premesso che:

- Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, insieme ai Fondi europei, lo strumento finanziario principale per l'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale e per la rimozione degli squilibri tra le diverse aree del Paese;
- Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ha natura pluriennale in coerenza con la programmazione europea ed è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, in stretta coerenza con le più importanti politiche nazionali, come il P.N.R.R., l'Agenda Digitale, Agenda Urbana Europea, Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, Strategia Nazionale Aree Interne e Strategia per lo Sviluppo sostenibile;
- L'Accordo per la Coesione tra Governo e Regione Piemonte è teso a realizzare un programma unitario di interventi per lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale, tramite azioni sinergiche, integrate e coordinate, mediante finanziamenti europei, nazionali e regionali a disposizione, sulla base dello schema di accordo per la coesione 2021-2027 tra la Presidenza del Consiglio di Ministri e la Regione Piemonte, approvato da ultimo con Delibera della Giunta Regionale del 27/11/2023;
- L'Accordo per la Coesione, sottoscritto in data 07 dicembre 2023 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte, il cui schema è stato approvato con la D.G.R. n. 30-7794 del 27 novembre 2023, prevede, tra l'altro, uno stanziamento di euro 105.000.000,00 per la linea di azione "Strategie territoriali d'area omogenea" finalizzata alla riqualificazione urbana territoriale degli ambiti interessati da integrare con un cofinanziamento del 10% da parte degli Enti coinvolti;

Vista la D.G.R. 12 febbraio 2024 n. 1-8152 ad oggetto "*Programmazione regionale integrata per lo sviluppo e la coesione territoriale nell'ambito del FSC 2021-2027. Approvazione, in attuazione della D.G.R. n. 1-6477 del 6 febbraio 2023 e nell'ambito dell'Accordo per la Coesione del 7 dicembre 2023, della composizione definitiva delle aree territoriali omogenee regionali e, per il 2024, delle disposizioni e modalità attuative*";

Vista la nota del 15.02.2024 registrata al prot.n. 786 del 16.02.2024 con la quale la Regione Piemonte ha avvisato i Sindaci dei Comuni dell'area Baraggia dell'inserimento del Comune di Verrone nell'Area Baraggia, complessivamente composta da 16 comuni biellesi e 4 vercellesi, fissando entro il 15.03.2024 il termine entro cui ogni area individuerà un soggetto capofila e stabilendo come ciascun Comune potrà presentare fino a tre schede progetto;

Vista la nota della Regione Piemonte prot. n. 4123 del 07.03.2024 pervenuta in data 08.03.2024 prot.n. 1174 con la quale la Regione Piemonte – Direzione coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport ha comunicato la proroga dei termini di individuazione del capofila e dei referenti degli eventuali sub-ambiti al 30 aprile 2024;

Vista la nota prot.n. 1895 del 17.04.2024 con la quale questo Ente ha incaricato quale capofila dell'area omogenea "Baraggia" l'Unione dei Comuni "Tra Baraggia e Bramaterra";

Vista la nota del 22.04.2024 prot.n. 99 pervenuta dall'Unione dei Comuni "Tra Baraggia e Bramaterra" in data 22.04.2024 prot.n. 2007 ad oggetto "*Pubblicazione avviso per la presentazione delle schede progetto e relativa modulistica*"

Dato atto che con la sopra citata comunicazione l'Unione dei Comuni "Tra Baraggia e Bramaterra" richiedeva entro il 30.05.2024 la presentazione della scheda progetto al fine di trasmettere alla Regione Piemonte gli atti complessivi entro il 15 Luglio 2024;

Dato atto che il progetto che il Comune di Verrone ha proposto riguarda la realizzazione di un percorso ciclo pedonale di connessione del tratto di pista ciclabile esistente su Via Giovanni Paolo II con Via della Madonnina

Vista la scheda progetto "Scheda A" approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 21.05.2024, successivamente aggiornata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 19.09.2024;

Vista la D.D. della Regione Piemonte del 12 dicembre 2024 n. 476 ad oggetto "*Piani di intervento per l'attuazione delle Strategie territoriali d'area omogenea in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-8152 del 12 febbraio 2024, della Deliberazione della Giunta regionale n. 1-8297 del 18 marzo 2024 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-8619 del 27 maggio 2024. Approvazione dell'elenco dei progetti ammessi in esito all'istruttoria. Area Territoriale Omogenea...*"

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Piemonte in data 28.01.2025 prot.n. 456 con la quale venivano date le indicazioni per l'avvio degli interventi individuati in quanto ammissibili;

Vista la scheda di relazione tecnica, fisica e finanziaria inoltrata da questo Ente alla Regione Piemonte in data 06.02.2025 prot.n. 639 che prevede un quadro economico di spesa di € 138.000,00;

Viste le successive integrazioni inoltrate con nota del 12.02.2025 prot.n. 703;

Vista la D.D. della Regione Piemonte del 31 marzo 2025 n. 88 ad oggetto "*Avviso per la presentazione delle proposte progettuali ai fini dell'elaborazione dei piani di intervento per l'attuazione delle Strategie territoriali d'area omogenea. Concessione contributi ai Comuni dell'Area Territoriale Omogenea «Baraggia». Registrazioni contabili sui capitoli di entrata n. 42350 e di spesa n. 216542*";

Rilevato necessario procedere con l'affidamento di incarico professionale per redazione progetto di fattibilità tecnico – economica, progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione al fine di dar corso all'esecuzione dell'intervento di "*Realizzazione pista ciclopedinale*" in Via Giovanni Paolo II;

Ritenuto procedere ad affidamento esterno a soggetti di cui all'art. 66 D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii stante la carenza di organico;

Considerato che nel documento di programmazione risulta ricompreso l'intervento di "Realizzazione pista ciclo-pedonale" e che lo stesso è finanziato per € 14.000,00 con Avanzo di Amministrazione vincolato proventi Codice della strada e per € 124.000,00 con contributo Regionale (Accordo di Coesione Piemonte - Assegnazione FSC 2021-2027 – Delibera CIPESS n. 27/2024);

Rilevato che allo scopo sono stati predisposti gli allegati:

- schema lettera di invito a procedura per affidamento diretto;
- DGUE;
- bozza di disciplinare di incarico;
- modello di autodichiarazione assenza conflitto di interesse;
- modello di dichiarazione titolare effettivo;
- modello autocertificazione antimafia;
- modello di autorizzazione accesso al fascicolo virtuale;
- modello di dichiarazione conto dedicato;

Rilevato che in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016, come integrato dall'allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023, la parcella, calcolata con riferimento alla tipologia e importo di opere da progettare, ammonta a complessivi € 9.964,84 e pertanto inferiori ai 140.000,00 €, così come risulta dal prospetto di calcolo allegato;

Rilevato che ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) in considerazione dell'importo inferiore a 140.000,00 euro è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza preventiva consultazione di due o più operatori fermo restando il rispetto dei principi di cui di cui al Libro I, Parti I e II del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comunque nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;

Preso atto che il valore del presente affidamento risulta essere inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 36/2023;

Constatato, preliminarmente, come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, in primo luogo per il modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Richiamati i principi generali elencati nel Titolo I del D.Lgs 36/2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento in oggetto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto sarebbe di ostacolo ad una corretta esecuzione dei servizi, con conseguente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

Richiamato l'Art. 50 "Procedure per l'affidamento" comma 1 del D. Lgs. 36/2023 che prevede:

"...Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze

pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante....”

Richiamato l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 il quale, all'articolo 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

Dato atto che l'affidamento in oggetto rientra nelle procedure sotto soglia, di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio tecnico di cui trattasi con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023;

Visto l'art. 62 comma 1 del D.Lgs n. 36 del 31.03.2023 il quale stabilisce che tutte le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti , e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Visti altresì:

- l'art. 49 del d.lgs. 36/2023, che al comma 6 prevede che è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il parere 2145 del 18 luglio 2023 nel quale si chiarisce che la deroga al principio di rotazione per gli affidamenti sotto i 5.000 euro deve intendersi riferita al singolo affidamento e pertanto tale soglia non deve essere intesa come importo limite raggiunto il quale, a seguito della somma di più affidamenti consecutivi, occorre applicare il principio di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 449 della Legge 296/2006 che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 legge 448/1999;

Visto che, ai sensi del comma 449 della legge 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrono alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

Preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convezione di cui all'art. 26 Legge 448/1999, nei seguenti casi:

- a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art.9 comma 3 D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014;
- b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art.1 comma 512 Legge 208/2015;
- c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. 95/2012;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in nessuna delle eccezioni di cui al punto precedente;

Visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della L. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della L. 228/12;

Considerato che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per gli acquisti sotto soglia “sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione” ai sensi del medesimo articolo 328” (del DPR 207/10);

Ritenuto pertanto di dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

Rilevato che sul sito “acquisti in rete PA” portale del MEF nella sezione “Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è disponibile l’iniziativa “SERVIZI – Servizi architettonici, di ingegneria e misurazioni” CPV: 71250000-5 “Servizi tecnici di architettura, ingegneria, pianificazione e paesaggio”, con relativo elenco degli operatori abilitati;

Valutate le modalità di acquisizioni operanti sul MePA e ritenuto di procedere con trattativa diretta con l’Arch. VALERIA VARNERO abilitata alla suddetta “SERVIZI – Servizi architettonici, di ingegneria e misurazioni” CPV: 71250000-5 “Servizi tecnici di architettura, ingegneria, pianificazione e paesaggio” individuata con la consultazione dell’elenco degli operatori economici ivi iscritti nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

Richiamata la Trattativa MePA n. 5475509 in data 30.06.2025 con la quale si fissava la data del 01.07.2025 alle ore 19:00 quale termine per la presentazione dell’offerta;

Dato atto che il professionista ha formalizzato la proposta di offerta a trattativa diretta sul MePA entro il termine di scadenza richiesto del 01.07.2025 ed ha offerto uno sconto dello 0,5% sull’importo a base di gara di € 9.900,00;

Dato atto che il professionista ha dichiarato di rientrare nell’ambito dell’art. 1 commi 54 e 89 L. 190/2014 “Regime forfettario” pertanto l’incarico non è soggetto all’applicazione dell’IVA 22%;

Dato atto che l’offerta presentata è pertanto pari ad € 9.850,50 oltre marca da bollo € 2,00 ed INARCASSA 4% per un totale complessivo di € 10.246,60;

Dato atto che le prestazioni oggetto del servizio sono dettagliate nel disciplinare di incarico sottoscritto e pervenuto tramite la piattaforma MePA;

Dato atto della congruità dell’offerta in rapporto al prezzo e nel rispetto delle aspettative sulla qualità di quanto proposto;

Dato atto che l’offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguiti dalla stazione appaltante e l’operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto che ai sensi dell’art. 54 comma 1, secondo periodo , del D. Lgs. 36/2023, l’esclusione automatica delle offerte anomale non si applica agli affidamenti di cui all’art. 50 comma 1 lettera a) e b);

Dato atto che il progettista con DGUE in data 30.06.2025 ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e speciale di cui all’art. 40, co. 2, dell’allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024;

Visto il Casellario delle Imprese- Sezione Annotazioni Riservate presente sul sito ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visto il Certificato INARCASSA Prot.Inarcassa.1324093.23-07-2025 pervenuta in data 23.07.2025 prot.n. 3748 attestante la regolarità contributiva del professionista

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) Prot. INAIL_50112018 data richiesta 23.07.2025 Scadenza validità 20.11.2025 attestante la regolarità contributiva dell'Arch. Valeria Varnero;

Dato atto che il professionista è in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento del servizio di cui trattasi e considerata la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che questa amministrazione comunale deve soddisfare;

Rilevato che nel contratto con il progettista, ai sensi dell'art. 41, co. 8-bis, del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, prevede in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione;

Rilevato che in base al medesimo art. 41, co. 8bis, del D.Lgs. n. 36/2023 è nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione;

Rilevato che ai sensi dell'art. 120, co. 15bis, del D.Lgs. n. 36/2023, come introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024, la stazione appaltante verificherà in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuando tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato;

Visto l'art. 41, commi 15 e 15 quater, del D.Lgs. n. 36/2023 nonché l'allegato I.13 al medesimo Decreto;

Vista la Legge n. 49/2023 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”;

Vista la Delibera ANAC del 20 luglio 2023, n. 343 con la quale è stato espresso il seguente principio “In base alla nuova disciplina dell'equo compenso recata dalla Legge n. 49/2023, nei servizi di ingegneria e architettura non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione delle tabelle ministeriali.”

Ritenuto pertanto di approvare l'offerta formulata e conseguentemente affidare l'incarico professionale per redazione progetto di fattibilità tecnico – economica, progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'intervento di “*Realizzazione pista ciclopedinale*” in Via Giovanni Paolo II all'Arch. VALERIA VARNERO (C.F.: VRNVLR67L43A859P – P.IVA: 01844170025) con studio in Biella (BI) Via Tripoli 13, al prezzo di € 9.850,50 oltre marca da bollo € 2,00 ed INARCASSA 4% per un totale complessivo di € 10.246,60;

Dato atto che:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti debbano provvedere all'assunzione di apposita decisione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite adozione della sola decisione a contrarre, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti a contrarre;

Dato atto, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

FINE DA PERSEGUIRE:	“REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE” IN VIA GIOVANNI PAOLO II
OGGETTO DEL CONTRATTO:	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, D.L., CONTABILITÀ, C.R.E., DELL'INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE” IN VIA GIOVANNI PAOLO II
IMPORTO DEL CONTRATTO	€ 9.850,50 OLTRE A MARCA DA BOLLO € 2,00 ED INARCASSA 4% PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 10.246,60
FORMA DEL CONTRATTO:	SIA MEDIANTE MEPA SIA MEDIANTE CORRISPONDENZA SECONDO L'USO COMMERCIALE, CONSISTENTE IN UN APPOSITO SCAMBIO DI LETTERE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA O SISTEMI ELETTRONICI DI RECAPITO CERTIFICATO QUALIFICATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 LUGLIO 2014
CLAUSOLE ESSENZIALI:	CONTENUTE NEL DISCIPLINARE D'INCARICO, NELLA LETTERA D'INVITO A TRATTATIVA OLTRE A QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE ATTO
MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 E SS.MM.II
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II
CONTRAENTE	ARCH. VALERIA VARNERO (C.F.: VRNVLR67L43A859P- P.IVA: 01844170025) CON STUDIO IN BIELLA (BI) VIA TRIPOLI 13

Dato atto che Responsabile Unico di Progetto (RUP) è la Geom. Monica Zanchin;

Tenuto conto che il codice CUP è H41B25000010006;

Tenuto conto che il codice CIG è B7B0AE034D;

Visto l'art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto diventa esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che in relazione al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con D.G.C. n. 122 del 30.12.2022;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 42 – 48 – 50 – 54 – 107 – 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Per quanto sopra

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare la documentazione predisposta dall'Ufficio tecnico comunale, per l'affidamento dell'incarico professionale per redazione progetto di fattibilità tecnico – economica, progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'intervento di “Realizzazione pista ciclo-pedonale” in Via Giovanni Paolo II di seguito riportati:
 - schema lettera di invito a procedura per affidamento diretto;

- DGUE;
 - bozza di disciplinare di incarico;
 - modello di autodichiarazione assenza conflitto di interesse;
 - modello di dichiarazione titolare effettivo;
 - modello autocertificazione antimafia;
 - modello di autorizzazione accesso al fascicolo virtuale;
 - modello di dichiarazione conto dedicato;
- 3) Di approvare l'offerta inserita entro il termine di scadenza del 01.07.2025 sulla piattaforma del sito “acquisti in rete PA” portale del MEF nella sezione “Mercato Elettronico della P.A.” (MePA) - trattativa diretta n 5475509 del 30.06.2025, e conseguentemente affidare l’incarico professionale per redazione progetto di fattibilità tecnico – economica, progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell’intervento di “Realizzazione pista ciclo-pedonale” in Via Giovanni Paolo II, ai sensi dell’ art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, all’Arch. VALERIA VARNERO (C.F.: VRNVLR67L43A859P – P.IVA: 01844170025) con studio in Biella (BI) Via Tripoli 13, al prezzo di € 9.850,50 oltre marca da bollo € 2,00 ed INARCASSA 4% per un totale complessivo di € 10.246,60;
- 4) Di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., trattandosi di appalto di servizio di importo inferiore ad € 140.000,00;
- 5) Di assumere un impegno di spesa complessivo di € 1.040,03 in favore dell’ Arch. VALERIA VARNERO (C.F.: VRNVLR67L43A859P – P.IVA: 01844170025) con studio in Biella (BI) Via Tripoli 13 al seguente capitolo del bilancio di previsione 2025/2027:

Capitolo	8230/100/1	Realizzazione percorso ciclo pedonale Via G. Paolo II Baraggia cofinanz. comunale
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale
Macroaggregato	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Tr. U.E.	8	Spese non correlate ai Finanziamenti dell'Unione Europea
Conto finanziario	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali

di adeguata disponibilità – esigibilità 2025 dando atto che al finanziamento si provvede con l’applicazione di Avanzo di Amministrazione vincolato proventi codice della Strada;

- 6) Di assumere un impegno di spesa complessivo di € 9.206,57 in favore dell’ Arch. VALERIA VARNERO (C.F.: VRNVLR67L43A859P – P.IVA: 01844170025) con studio in Biella (BI) Via Tripoli 13 al seguente capitolo del bilancio di previsione 2025/2027:

Capitolo	8230/100/2	Realizzazione percorso ciclo pedonale Via G. Paolo II Baraggia (finanziato da contributo regionale)
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale
Macroaggregato	202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Tr. U.E.	8	Spese non correlate ai Finanziamenti dell'Unione Europea
Conto finanziario	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali

di adeguata disponibilità – esigibilità 2025 dando atto che al finanziamento si provvede con il contributo Regionale (Accordo di Coesione Piemonte – Assegnazione FSC 2021-2027 – Delibera CIPESS n. 27/2024);

- 7) Di accertare il Contributo Regionale (Accordo di Coesione Piemonte – Assegnazione FSC 2021-2027 – Delibera CIPESS n. 27/2024) di € 9.206,57, all'apposito capitolo 4053/2/1 “Contributo Regionale per realizzazione percorso ciclo pedonale Baraggia Vi Giovanni Paolo II” –P.F. E.4.03.01.02.001 “Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti” per il finanziamento della spesa di cui al punto 6 del presente atto;
- 8) Di dare atto che il CUP è H41B25000010006;
- 9) Di dare atto che il CIG è B7B0AE034D;
- 10) Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 598/2024 e ssmmii;
- 11) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato sia mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e sia mediate MEPA;
- 12) Di prendere atto:
 - delle dichiarazioni rese con DGUE per cui il professionista non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023;
 - che lo stesso professionista ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale ai sensi degli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 36/2023;
- 13) Di dare atto che ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva verrà richiesta ai fini della stipula contrattuale, unitamente alle polizze di copertura assicurativa professionale, come definito nel disciplinare di incarico all'art. 19;
- 14) Di dare atto che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- 15) Di dare atto che la spesa complessiva di € 138.000,00 per l'intervento in oggetto è prevista nel Bilancio di Previsione 2025/2027 – E.F. 2025 e 2026;
- 16) Di dare atto che la percentuale di contributo regionale (Accordo di Coesione Piemonte – Assegnazione FSC 2021-2027 – Delibera CIPESS n. 27/2024) è pari al 89,85 % dell'importo complessivo dell'intervento;
- 17) Di dare atto che la percentuale di cofinanziamento comunale è pari al 10,15% dell'importo complessivo dell'intervento;
- 18) Di dare atto che l'intervento in oggetto trova copertura:
 - sul Bilancio di Previsione 2025/2027 – E.F. 2025 per € 51.200,00 di cui € 14.000,00 cofinanziamento comunale derivante dall'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione vincolato proventi Codice della Strada ed € 37.200,00 Contributo Regionale (Accordo di Coesione Piemonte – Assegnazione FSC 2021-2027 – Delibera CIPESS n. 27/2024);
 - sul Bilancio di Previsione 2025/2027 – E.F. 2026 per € 86.800,00 finanziato con Contributo Regionale (Accordo di Coesione Piemonte – Assegnazione FSC 2021-2027 – Delibera CIPESS n. 27/2024);
- 19) Di dare atto che il Responsabile di Progetto è la Geom. Monica Zanchin, Responsabile di Servizio con incarico di elevata qualificazione del servizio Tecnico;

- 20) Di dare atto che il contratto con il progettista, ai sensi dell'art. 41, co. 8bis, del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, prevede in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione;
- 21) Di dare atto che ai sensi dell'art. 120, co. 15bis, del D.Lgs. n. 36/2023, come introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024, la stazione appaltante verificherà in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuando tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato
- 22) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 23) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., ed a seguito di verifica effettuata con il Servizio Finanziario dell'Ente, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 24) Di dare atto che la presente viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 25) Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e al D.Lgs 36/2023;
- 26) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa

La Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
ZANCHIN MONICA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Verrone.